



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 novembre 1999 (30.11)
(OR. EN)**

13409/99

LIMITE

MIGR 69

NOTA PUNTO "A"

del: Segretariato Generale

al: Consiglio

n. doc. prec.: 12134/99 MIGR 64

Oggetto: Ripercussioni del trattato di Amsterdam sulle clausole di riammissione negli accordi comunitari e negli accordi tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e i paesi terzi

- Adozione di una decisione del Consiglio

1. Alla fine del 1995 il Consiglio ha stabilito un nesso tra il rimpatrio di persone presenti illegalmente nel territorio di uno Stato membro e la conclusione di accordi europei di associazione e di cooperazione, accordandosi su clausole di riammissione da inserire in accordi comunitari e misti (doc. 12509/95 RELEX 45 per gli accordi comunitari, doc. 4272/96 ASIM 6 + COR 1 (gr,p,s) per gli accordi misti).
2. Secondo il trattato di Amsterdam, tra gli obiettivi comunitari nel settore della politica dell'immigrazione rientra anche il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare in uno Stato membro (articolo 63, paragrafo 3 del trattato che istituisce le Comunità europee). La Comunità europea ha quindi la facoltà di concludere accordi con paesi terzi in materia di riammissione.
3. Vanno perciò adattate le clausole tipo adottate dal Consiglio per le direttive di negoziato per accordi misti.

4. Nella riunione del 24 novembre 1999, **il Comitato dei Rappresentanti Permanenti** ha approvato il testo della decisione relativa all'inclusione del modello di clausole di riammissione negli accordi comunitari e negli accordi tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e i paesi terzi quale figura in allegato, e ha convenuto di suggerire che il Consiglio adotti tale decisione tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni.

**Decisione del Consiglio relativa all'inclusione del modello
di clausola di riammissione
negli accordi comunitari e negli accordi tra la Comunità europea,
i suoi Stati membri e i paesi terzi**

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le clausole tipo figuranti qui di seguito siano incluse in tutti i futuri accordi comunitari e negli accordi tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e i paesi terzi

"Articolo A

La Comunità europea e lo Stato X convengono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:

- lo Stato X conviene di riammettere i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità;
- ciascuno Stato membro dell'Unione europea conviene di riammettere i propri cittadini, come definiti ai fini perseguiti dalla Comunità, presenti illegalmente nel territorio dello Stato X, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità.

Gli Stati membri dell'Unione europea e lo Stato X forniranno altresì ai propri cittadini i documenti di identità necessari a tal fine.

Articolo B

Le Parti convengono di includere un accordo, su richiesta, tra lo Stato X e la Comunità europea per disciplinare gli obblighi specifici di riammissione per lo Stato X e gli Stati membri dell'Unione europea compreso un obbligo di riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi.

Articolo C

In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunità di cui all'articolo B, lo Stato X conviene di concludere accordi bilaterali, su richiesta di uno Stato membro, con singoli Stati membri della Comunità europea, per disciplinare gli obblighi specifici di riammissione tra lo Stato X e lo Stato membro in questione, compreso un obbligo di riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi.

Articolo B

Il Consiglio di cooperazione esamina quali altre iniziative congiunte possano essere prese per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina."
